

**OGGETTO: MONITORAGGIO AI SENSI DELL'ART. 6 D.L.78/2010 COME CONVERTITO IN L. 122/2010 AL FINE DELL'ACQUISTO DI UN AUTOMEZZO.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Considerato che con propria deliberazione nr. 47/2010 la Giunta Comunale ha approvato l'atto ricognitorio ai sensi dell'art. 6 D.L.78/2010 come convertito in L.122/2010 in ordine alla verifica tra l'altro del rispetto dei tetti di spesa inerenti gli automezzi posseduti e delle riduzioni per essi previsti .

Considerato che un mezzo in uso convenzionato con la locale associazione onlus "Il Glicine" ha smesso di funzionare a causa della vetustà dello stesso e che la riparazione necessaria, avendo lo stesso mezzo percorso più di duecentosettantamila km, non dà nessuna garanzia di affidabilità, la quale invece è assolutamente necessaria in considerazione della delicatezza dei servizi svolti col mezzo di che trattasi.

Verificato infatti che il mezzo è utilizzato per servizi di particolare delicatezza in quanto è adibito al trasporto di anziani e persone in difficoltà presso strutture sanitarie, minori a garanzia della frequenza delle scuole dell'obbligo nonché di minori diversamente abili per lo svolgimento di terapie e controlli presso centri specializzati del servizio sanitario regionale o con esso accreditati.

Verificato che l'acquisto del nuovo mezzo pur rientrando nelle spese assoggettate a limitazione ai sensi dell'art. 6 non consente di rispettare i tetti di spesa di cui alla deliberazione sopra richiamata.

Preso atto della assoluta indispensabilità dell'acquisto in quanto con lo stesso vengono assicurati servizi di carattere assolutamente essenziali, indispensabili ed interessanti le fasce più deboli della popolazione che stanno subendo e duramente gli effetti della manovra economica che il governo sta attuando.

Considerato ancora che, soprattutto nel caso di minori diversamente abili ed in età della scuola dell'obbligo, il servizio assicura l'erogazione di servizi a garanzia di diritti costituzionalmente garantiti e pertanto anche esigibili.( Cfr L.104/92).

Rilevato che la Corte Costituzionale si è più volte espressa nel senso di ritenere incostituzionali le norme statali che impongono tetti di spese o tagli indicando espressamente i limiti e/o gli importi di detti tagli e con ciò ledendo l'autonomia propria degli Enti Locali costituzionalmente garantita.

Ritenuto pertanto di dare una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 6 del D.L. 78/2010 ed in particolare tenuto conto che:

- nella giurisprudenza della Corte è ormai consolidato l'orientamento secondo cui norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli Enti Locali possono qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla seguente duplice condizione: in primo luogo, che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente; in secondo luogo, che non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità

per il perseguimento dei suddetti obiettivi (sentenze 289, 159 e n. 120/2008, n. 412 e n. 169/2007; n. 88/2006).

- In altri termini, l'introduzione da parte dello Stato di un limite complessivo alla crescita della spesa corrente degli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali e comunitari (si vedano le sentenze n. 390/2004, n. 37/2004, n. 36/2004, n. 4/2004, n. 376/2003), è certamente legittima ma non può comportare che lo Stato entri nelle scelte finanziarie, del tutto discrezionali, delle Regioni, ad esempio stabilendo vincoli che hanno ad oggetto singole voci di spesa.

Preso atto dei pareri espressi e delle attestazioni rese ai sensi e per gli effetti dell'art. nr. 49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.L.vo nr. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi;

### **DELIBERA**

1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di dare mandato perché, pur rientrando la spesa per l'acquisto dell'automezzo nei tetti di spesa di cui alla deliberazione sopra richiamata e quindi spesa assoggettata a limitazione ai sensi dell'art. 6 della normativa sopra richiamata, si proceda all'acquisto del veicolo.
3. Di ribadirsi, come ampiamente argomentato in premessa che il veicolo garantisce servizi essenziali ed indispensabili alle fasce deboli della popolazione e garantisce il rispetto di diritti oggettivi costituzionalmente garantiti ed esigibili nel confronto dell'Ente.
4. Darsi atto che ai sensi dell'art.6 c.14 D.L. 78/2010 come convertito in L.122/2010 non sono previste sanzioni in caso di non rispetto del limite e la presente deliberazione non costituisce quindi danno erariale e illecito disciplinare come invece previsto per altre violazioni di spese soggette ai tetti previsti dalla normativa citata.
5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a seguito di separata votazione unanime ai sensi art.134 comma 4 del TUEL stante l'impossibilità di erogare senza mezzo servizi essenziali.